

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 1 AGOSTO 2013

L'anno 2013 il giorno 01 del mese di agosto alle ore 21,00 presso la sede dell'Associazione in Sommacampagna, Via Ospedaletto 4, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Lanternamagica per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione nuovo statuto dell'associazione;
- 2) Elezione nuovo Consiglio Direttivo e Revisore;
- 3) Varie ed eventuali.

*** **

Sono presenti i seguenti Soci:

CRISTINA CARLETTI;
MARCO CESCHI;
MATTEO CORDIOLI;
ROBERTO MURARI;
FRANCESCA VINCENZI.

Assenti: DON TARCISIO SOLDA'.

Il Presidente dell'Associazione Marco Ceschi assume la presidenza dell'Assemblea e, constatata la regolare convocazione nonché la presenza di cinque soci su sei, dichiara validamente costituita l'Assemblea, che così passa a trattare il primo punto dell'ordine del giorno.

1. Presentazione ed approvazione del nuovo statuto dell'Associazione.


Il tesoriere dell'Associazione, facendo seguito all'incarico conferitogli dal Consiglio Direttivo del 6.9.2012, illustra ai soci la proposta di nuovo statuto dell'associazione.

Dopo approfondita discussione, i soci manifestano concordemente la loro intenzione di aderire alla proposta di nuovo statuto e, pertanto, con voto unanime dei presenti, l'Assemblea Straordinaria approva il nuovo statuto, che viene allegato al presente verbale e da considerarsi parte integrante dello stesso.

Dispone che lo stesso entri in vigore a partire dalla data della sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Verona.

2) Elezione nuovo Consiglio Direttivo e Revisore.

A seguito dell'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione l'Assemblea straordinaria procede all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.



Con voto unanime espresso per alzata di mano vengono confermati quali Consiglieri dell'Associazione i signori Marco Ceschi, Roberto Murari, Cristina Carletti e Matteo Cordioli.

L'Assemblea procede, poi, all'elezione del Revisore.

Con voto unanime espresso per alzata di mano viene confermato Revisore dell'Associazione la signora Francesca Vincenzi.

3. Varie ed eventuali.

Non essendovi altro punto su cui deliberare il Consiglio viene sciolto alle ore 22.30 del giorno 1.8.2013 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE Marco Ceschi Marco Ceschi

IL SEGRETARIO Roberto Murari Roberto Murari

Cristina Carletti Cristina Carletti

Matteo Cordioli Matteo Cordioli

Francesca Vincenzi Francesca Vincenzi

REG.	Foglio n°	AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA
S.A.	data del foglio a calendario	
T.S.	posto a lato	
TOTALE	ATI Fidej. Serie 3 II.	6865 -
	Liquidati €	108,00

20 SET 2013



per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Michele Baccarini

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LANTERNAMAGICA

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART. 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita un'associazione sotto la denominazione "Associazione Lanternamagica" (in seguito brevemente indicata come "Associazione").

ART. 2 – SEDE

1. L'Associazione ha sede in Sommacampagna (Verona), Via Ospedaletto 4.

ART. 3 – DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE



ART. 4 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica e di ispirazione cristiana ed intende svolgere la propria attività nel settore della promozione della cultura e dell'arte attraverso l'organizzazione di attività culturali ed artistiche dirette alla crescita della persona e dei suoi valori.

2. A tale fine l'Associazione si propone, in particolare, di:

- a. organizzare, promuovere e incentivare proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali, musicali, dibattiti, conferenze, corsi, convegni, ecc.;
- b. favorire e promuovere la costituzione di gruppi per lo svolgimento delle attività che si ispirano alle finalità culturali di cui al primo comma del presente articolo;
- c. realizzare ogni iniziativa, compresa quella editoriale, da considerare sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali e comunque in via non prevalente;
- d. promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'associazione.

3. L'associazione svolgerà le sue attività principalmente, ma non in via esclusiva, in collaborazione con la Parrocchia di Sommacampagna. Nell'ambito degli scopi statuari ed assicurando il rispetto dei principi cui l'Associazione è ispirata, la stessa potrà collaborare anche



con enti pubblici e privati, altre associazioni, scuole, qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, oppure associarsi con altre istituzioni.

4. Le attività indicate per il raggiungimento dell'oggetto sociale non saranno effettuate soltanto a favore dei soci, ma anche a beneficio della comunità cui sono rivolte.

5. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie e marginalmente attività di natura commerciale, in quanto ad esso integrative, nei limiti consentiti dalla legge.

TITOLO III

SOCI

ART. 5 – SOCI

1. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che, avendo preso visione dello Statuto, concordino con i suoi scopi di solidarietà sociale ed intendano prestare volontariamente la propria opera per sostenere l'attività.

2. Il Parroco della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Sommacampagna è socio onorario dell'Associazione. Come tale, egli ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle assemblee ed è esentato dall'obbligo di versare qualsiasi contributo che venga richiesto ai soci.

3. La qualifica di associato è libera, personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4. La qualifica di socio si assume a seguito di delibera favorevole adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica.

5. I soci sono tenuti al pagamento della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote associative e tutti i diversi contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

6. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa.

7. L'appartenenza all'Associazione attribuisce, senza limitazione alcuna:

- a. il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;

- b. il diritto di voto per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale, per la determinazione degli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;
- c. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e per la deliberazione relativa allo scioglimento dell'Associazione.

8. Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri:

- a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare alle riunioni e alle assemblee;
- c. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione.
2. L'esclusione viene disposta con delibera del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza dei membri in carica qualora il socio abbia posto in essere comportamenti o attività in palese contrasto con i principi o le finalità dell'Associazione o non abbia preso parte alle attività dell'Associazione per un periodo di tempo di oltre un anno.

TITOLO IV


ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. il Tesoriere;
 - e. il Revisore.

ART. 8 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.
2. L'Assemblea è costituita dai soci in regola con il versamento delle quote associative. Tali soci



hanno i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

3. L'Assemblea viene convocata dal Presidente ogniqualvolta la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci.

4. La convocazione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dell'orario e del luogo in cui si terrà l'Assemblea, è effettuata con ogni forma di pubblicità idonea a garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse forme deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

6. Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

7. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

8. L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed il Revisore;
- b. annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e delibera sull'utilizzo di eventuali utili o avanzi di gestione;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;
- d. delibera sugli ulteriori argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il 31 Ottobre per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e la deliberazione sull'utilizzo di eventuali utili o avanzi di gestione, per l'eventuale rinnovo del Consiglio Direttivo e per ogni altra decisione che le viene sottoposta.

10. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b. delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

12. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e le sue deliberazioni sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13. Sia in Assemblea ordinaria sia in quella straordinaria ciascun socio ha diritto ad un voto singolo. Non sono ammesse deleghe.

14. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso cura collegialmente tutta l'attività dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea tra i soci la prima volta all'atto della costituzione e, successivamente, decorso il periodo di vigenza della carica. Esso rimane in carica per due anni e può essere liberamente rieletto.

3. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, con ogni forma di pubblicità idonea a garantire l'effettività del rapporto associativo, qualora lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La votazione viene eseguita normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione del Consiglio.

7. Il Consiglio Direttivo:

- a. elegge, tra i propri membri, il Presidente ed il Tesoriere;



- b. provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- c. gestisce il patrimonio associativo in conformità agli scopi istituzionali ed alla legge;
- d. esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- e. stabilisce annualmente l'importo della quota associativa;
- f. redige annualmente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto economico dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente. In tale occasione presenta altresì un piano programmatico relativo all'utilizzo di utili o avanzi di gestione ed in generale all'attività da svolgere nel nuovo anno.

8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare tra i soci esterni all'ambito consiliare dei delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso.

9. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questa ipotesi il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla elezione da parte dell'Assemblea del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 10 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri la prima volta all'atto della costituzione e, successivamente, decorso il periodo di vigenza della carica. L'elezione avviene a maggioranza dei votanti.

2. Il Presidente rimane in carica per due anni e può essere liberamente rieletto.

3. Il Presidente:

- a. ha il potere di rappresentanza dell'Associazione;
- b. coordina l'attività associativa;
- c. convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente ha il dovere di convocare l'Assemblea almeno una volta ogni anno, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

ART. 11 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, la prima volta all'atto della costituzione e, successivamente, decorso il periodo di vigenza della carica. L'elezione

avviene a maggioranza dei votanti.

2. Il Tesoriere rimane in carica per due anni e può essere liberamente rieletto.

3. Il Tesoriere:

- a. è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione;
- b. tiene la cassa e l'elenco dei soci;
- c. redige le bozze di rendiconto economico e le presenta al Consiglio Direttivo;
- d. svolge la funzione di segretario nelle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – IL REVISORE

1. Il Revisore, viene eletto dall'Assemblea, la prima volta all'atto della costituzione e, successivamente, decorso il periodo di vigenza della carica.

2. Il Revisore può essere socio o non socio, rimane in carica per due anni e può essere liberamente rieletto.

3. Il Revisore ha una funzione di controllo sull'amministrazione del patrimonio. Il controllo dallo stesso esercitato sarà di legalità e di correttezza contabile.

4. Il Revisore deve redigere una relazione con i risultati delle verifiche effettuate. Deve poi presentare detta relazione all'Assemblea, in occasione della convocazione per l'approvazione del rendiconto economico.

5. La carica di Revisore non è cumulabile con quella di Consigliere.

TITOLO V

PATRIMONIO E RISORSE

ART. 13 – PATRIMONIO ED ENTRATE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative;
- b. dai proventi delle attività svolte dall'Associazione;
- c. da contributi, sovvenzioni e liberalità di enti ed amministrazioni pubbliche, aziende,



persone fisiche, associazioni e fondazioni;

d. dai redditi derivanti dal patrimonio;

e. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel perseguimento del fine di solidarietà sociale dell'Associazione.

3. Gli utili o avanzi di gestione saranno utilizzati nei modi e per le finalità che verranno stabilite ogni anno dall'Assemblea con delibera adottata contestualmente all'approvazione del bilancio o rendiconto di gestione. 4. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 – GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell'impiego del patrimonio associativo nell'annuale seduta di approvazione del rendiconto economico.

ART. 15 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico sono fissati rispettivamente al 1 Luglio e al 30 Giugno di ogni anno.

2. Entro il 31 Ottobre di ciascun anno il Presidente convoca il Consiglio Direttivo per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico dell'esercizio precedente, in termine utile comunque per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dallo Statuto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 – LIBRI ASSOCIATIVI

1. Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

a. libro dei soci;

b. libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

- c. libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- d. libro di cassa.

ART. 17 – SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea con la maggioranza prevista all'art. 9, comma 12, del presente statuto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 – NORME APPLICABILI

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali ed alle norme del Codice Civile.

Marco Ceschi _____ *Marco Ceschi*
Roberto Murari _____ *Roberto Murari*
Cristina Carletti _____ *Cristina Carletti*
Matteo Cordioli _____ *Matteo Cordioli*
Francesca Vincenzi _____ *Francesca Vincenzi*

